



PARTE SPECIALE “D”

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

ART. 24 *TER* DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
E ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	3
1.1	Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)	3
1.2	Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. n. 286/1998) (art. 416. comma 6, cod. pen.)	3
1.3	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis cod. pen.)	3
1.4	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.)	3
1.5	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)	4
1.6	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)	4
1.7	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da spao (richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a, n. 5, cod. proc. pen.)	4
1.8	Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)	4
1.9	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)	5
1.10	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)	5
1.11	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)	5
1.12	Immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)	6
1.13	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)	6
1.14	Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)	6
2.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	6
3.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	7
3.1	Principi generali di comportamento e controllo	7
3.2	Strumenti specifici di controllo	7

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Delitti di Criminalità Organizzata

1.1 Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

A titolo meramente esemplificativo, la responsabilità per il reato in esame potrebbe integrarsi concorrendo mediante il finanziamento o la cooperazione in ambito commerciale con soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta del “concorrente” si risolva, almeno, in un’agevolazione del fatto delittuoso dell’associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il soggetto finanziato persegue.

Il reato potrebbe altresì integrarsi qualora l’ente cooperasse con più soggetti terzi nella commissione in maniera organizzata di reati contro la pubblica amministrazione (ad es. accordandosi con un concorrente per alterare l’esito di gare d’appalto o avvalendosi di fornitori e/o partner commerciali per compiere attività corruttive).

1.2 Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) e all’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. n. 286/1998) (art. 416. comma 6, cod. pen.)

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato in esame potrebbe integrarsi mediante il finanziamento o la cooperazione in ambito commerciale da parte dell’ente di soggetti che pongano in essere reati di associazione per delinquere. Si precisa che, affinché possa configurarsi un concorso nel reato, è necessario che la condotta di colui che concorre alla commissione del reato si risolva, almeno, in un’agevolazione del fatto delittuoso dell’associazione per delinquere e che lo stesso sia a conoscenza, o prudenzialmente, possa - con la normale diligenza - essere ragionevolmente a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

1.3 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis cod. pen.)

La forma di concorso che presenta maggior rischio è quella relativa al finanziamento o alla cooperazione in ambito commerciale con soggetti che pongono in essere reati di associazione di tipo mafioso (caratterizzata dalla forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva), incluse camorra e ‘ndrangheta, anche straniera (art. 416-bis co.7 codice penale).

1.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.)

La condotta consiste nell’accordo intervenuto tra candidato alle elezioni e membri dell’organizzazione mafiosa, con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al candidato una quantità apprezzabile di voti.

1.5 *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)*

Condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo.

1.6 *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)*

A titolo meramente esemplificativo, il concorso nel reato potrebbe realizzarsi mediante il finanziamento da parte dell'ente di un'associazione avente lo scopo di commettere due o più dei delitti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali, tra gli altri, la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1.7 *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a, n. 5, cod. proc. pen.)*

La condotta sanzionata consiste nella fabbricazione o introduzione nello Stato, senza licenza dell'autorità, ovvero nella vendita, cessione o raccolta a qualsiasi titolo di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte a tale impiego, di munizioni da guerra, di esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.

È, altresì, punita l'illegale detenzione, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi o di aggressivi chimici o di congegni micidiali.

È, inoltre, punita la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni micidiali.

Reati transnazionali

I reati richiamati dal citato art. 10 della L. 146/2006 - e riportati qui di seguito - comportano la responsabilità dell'ente solo se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e qualora possiedano il carattere della transnazionalità¹.

1.8 *Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)*

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

¹ Per reato "transnazionale" deve intendersi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
-

- costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta qualora il programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti di truffa e di insolvenza fraudolenta e consecutiva distrazione di beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, finchè la stessa non venga dichiarata fallita;
- annotazione reiterata e ricorrente nei registri societari di fatture passive per operazioni inesistenti, effettuata da amministratori di società, loro dipendenti o soggetti esterni associatisi allo scopo di commettere più reati di evasione fiscale;

1.9 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 416-bis del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- ottenimento da parte di un imprenditore di una posizione dominante in un determinato territorio a seguito della collusione con una associazione di stampo mafioso che attraverso l'attività dell'imprenditore ottenga risorse, servizi o utilità;
- commissione di una serie di reati derivanti dall'imposizione alla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte di una minoranza del Consiglio/Collegio stesso che faccia proprio il profitto di tali reati.

1.10 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 sono, a mero titolo esemplificativo: promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato quantitativi di tabacco lavorato estero superiori al limite consentito dalla legge.

1.11 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sono, a mero titolo esemplificativo: promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziamento di un'associazione costituita con lo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito ovvero consegnare sostanze stupefacenti o psicotrope.

1.12 Immigrazione clandestina (art. 12 del Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 289 sono, a mero titolo esemplificativo:

- favorire l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- utilizzare manodopera che sia entrata nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione.

1.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

Per il commento dell'articolo in esame si rinvia alla Sezione 9 della Parte Speciale del presente Modello.

1.14 Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbe attuarsi la fattispecie di cui all'art. 378 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- rifiutarsi di fornire, nel corso delle indagini dell'autorità investigativa o giudiziaria, notizie essenziali per la ricostruzione di un fatto e/o per l'individuazione del responsabile;
- supportare e favorire qualcuno al fine di permettergli di eludere le investigazioni dell'autorità ovvero di sottrarsi alle ricerche di questa.

2. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un'attività di analisi (cd. "mappatura") allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando i principali processi aziendali rilevanti, quali:

1. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
2. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti;
3. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)
4. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti);
5. Gestione dei rapporti con proprietari terrieri per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale (es. schiavitù) dei terreni in cui sviluppare il progetto di interconnessione;

6. Definizione di accordi di partnership (anche nell'ambito dell'attività di business development) e successiva gestione degli stessi;
7. Rapporti con fornitori e partner (italiani ed esteri), investimenti ed operazioni finanziarie con controparti.

3. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

3.1 *Principi generali di comportamento e controllo*

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali, la Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Alpe Adria Energia S.r.l., nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni la cui entità è definita significativa nell'ambito delle procedure vigenti devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, consulenti e *partner* devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- gli accordi con i terzi, i partners commerciali, i consulenti, i consorziati, i subfornitori, le *joint ventures*, etc. sono validamente costituiti solo se fatti regolarmente e per iscritto e se sono autorizzati dall'appropriato livello approvativo.

È inoltre fatto obbligo a ciascun esponente aziendale di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la società si impegna a tal riguardo garantire la riservatezza un pieno supporto a coloro che adempiono i suddetti obblighi di segnalazione o denuncia.

Inoltre, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa sono previsti a carico degli esponenti aziendali i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrario alla legge e di darne informativa immediata all'amministratore delegato ovvero al consiglio di amministrazione;
- informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce.

3.2 *Strumenti specifici di controllo*

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la Società, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e dei reati transnazionali, per ciascuna area a rischio ed attività sensibile sopra indicata, ha adottato i presidi qui di seguito descritti, che devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e degli altri soggetti esterni che operano

per conto della Società.

1. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

2. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di selezione e qualifica dei consulenti

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

3. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

4. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

5. Gestione dei rapporti con proprietari terrieri per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale (es. schiavitù) dei terreni in cui sviluppare il progetto di interconnessione

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "B" del presente Modello.

6. Definizione di accordi di partnership (anche nell'ambito dell'attività di business development) e successiva gestione degli stessi

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

7. Rapporti con fornitori e partner (italiani ed esteri), investimenti ed operazioni finanziarie con controparti.

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "C" del presente Modello.

Per ciò che riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, di corruzione tra privati e tributari, per i quali esiste il rischio di commissione anche in associazione con altri soggetti, e dunque un rischio indiretto di commissione di reati associativi, si chiamano le previsioni contenute nelle Parti Speciali "A", "B" e "F", in combinazione con quanto previsto da questa Parte Speciale.